

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DI SPAZIO GIOVANI DEL 21/06/2018

L'anno duemiladiciotto il giorno ventuno del mese di giugno si è riunito l'Assemblea Straordinaria degli Associati dell'Associazione Spazio Giovani, regolarmente convocata in seconda convocazione per le ore 21.00 presso il Circolo Socio Culturale in Via Cavallotti, 16 per deliberare sui seguenti punti:

- A. Approvazione delle modifiche dello Statuto;
- B. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza il Sig Paganelli Michele, il quale constatata la validità della riunione in quanto in seconda convocazione il quorum è valido con qualsiasi numero dei soci, nomina segretario Irene Cecchi. I giovani soci presenti verificati da libro soci sono:

Michele Paganelli,
Sara Angelini,
Valentina Pierucci,
Alessandra Baldarelli,
Irene Cecchi,
Cristina Guerra,
Giacomo Panici Tonucci,
Lucia Zagagnoli,
Michele Tomasetti .

E' presente il revisore Samuele Conti

Alle ore 21.30 prende la parola il revisore Samuele Conti, indicando le modifiche apportate allo statuto dell'associazione:

- Art. 15: Il numero dei componenti il direttivo è passato da 11 a 7,
Art. 5: Per favorire la partecipazione alle attività promosse dall'associazione da parte dei non soci, è stata introdotta la figura del "Socio sostenitore", il quale può partecipare alle attività pagando una quota associativa di tesseramento,. I Soci sostenitori non possono beneficiare di alcuna agevolazione economica come prevista per i soci ordinari.
- Art. 5: Limite di età alzato a 40 anni.
- Art. 1:Viene ben evidenziata la relazione tra l'associazione e la banca, dal momento che i finanziamenti arrivano dalla banca. Confronto costante.
- Art. 9:Il gettone di presenza non si può attivare perché le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito, mentre nel caso in cui all'interno del direttivo vi siano competenze professionali, queste possono essere coinvolte ed avere un riconoscimento economico, a patto che ciò sia più conveniente rispetto ad altre offerte esterne.

Samuele conclude con la considerazione che lo statuto così modificato dà all'associazione ampio margine di libertà decisionale e buone possibilità di crescita e ciò deve essere per i componenti motivante e stimolante.

Si procede alla votazione dello statuto, che viene approvato all'unanimità, sarebbero bastati tre quarti dei presenti per approvare le modifiche **ed allegato al presente verbale.**

Ore 21.50, la riunione è conclusa **previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.**

Il Presidente
Michele Paganelli



Il Segretario
Irene Cecchi



Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale "Spazio Giovani Soci della Banca di Credito Cooperativo del Metauro".

Art. 1 – Costituzione e sede Ai sensi delle disposizioni del Codice civile in tema di Associazioni, e delle leggi vigenti in materia, è costituita l'Associazione denominata "Spazio Giovani" Soci della Banca di Credito Cooperativo del Metauro. L'Associazione ha sede presso la sede sociale della Banca, in Orciano di Pesaro in via Giacomo Matteotti, 4 61038 (PU). Essa è retta dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti interni.

Art. 2 – Scopi L'Associazione ha carattere volontario e non ha scopo di lucro. L'Associazione si propone di promuovere ed attuare, tra gli associati, attività finalizzate alla valorizzazione, in ogni sua forma, della sfera sociale, culturale e ricreativa, unitamente alla promozione e divulgazione tra i giovani dei principi, dei metodi e delle strategie cooperative, sanciti nella Carta dei Valori del Credito Cooperativo. L'associazione potrà esercitare la propria attività sia nei confronti degli associati sia nei confronti dell'intera compagine sociale della banca.

In particolare, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- organizzazione di seminari, incontri, conferenze e convegni per l'analisi e l'approfondimento di tematiche culturali, sociali, economiche e solidaristiche;
- organizzazione di corsi e moduli formativi sia per la conoscenza della Banca sia su materie di interesse generale che favoriscano la crescita culturale, economico e sociale nel territorio di competenza della Banca;
- organizzazione di eventi culturali, artistici, sportivi e ricreativi;
- suggerire modi e strumenti di coinvolgimento e partecipazione attiva dei soci alla vita dell'Associazione ed a quella della Banca;
- suggerire iniziative per la diffusione dei valori e dell'immagine della BCC sul territorio;
- supportare le iniziative della BCC sul territorio;

[Handwritten signatures]



collaborare con altre Associazioni ed organismi del Terzo Settore, operanti negli ambiti della
utilità e solidarietà sociale;

ogni altra attività utile agli scopi di "Spazio Giovani", che dovrà essere comunque preventivamente
approvata dal Consiglio di Amministrazione della Banca.

Art. 3 – Durata La durata dell'Associazione è fissata fino al 31.12.2030 e potrà essere prorogata
con delibera dell'Assemblea ordinaria degli associati.

Art.4 - Competenza

L'associazione svolge la propria attività nell'ambito del territorio di competenza operativa della
Banca.

Art. 5 – Soci

Il numero dei soci e' illimitato.

I Soci si dividono in Soci fondatori e ordinari e soci Sostenitori. Sono Soci fondatori coloro che
hanno concorso alla costituzione dell'Associazione. Sono Soci ordinari e sostenitori tutti coloro che
aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza.

La divisione dei Soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra i Soci
in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. Possono far parte dell'Associazione
in qualità di soci ordinari le persone fisiche Socie della Banca di Credito Cooperativo del Metauro
di età compresa tra i 18 e i 40 anni (fino al compimento del quarantunesimo anno di età).

Non possono fare parte dell'Associazione i soggetti diversi dalle persone fisiche. Possono far parte
dell'associazione in qualità di soci sostenitori coloro che pur non avendo i requisiti per essere soci
ordinari intendono partecipare alle iniziative dell'associazione pagando una quota associativa
annua. I Soci sostenitori debbono comunque essere o Soci o clienti della Banca. Per questi soci
però non ci sarà nessuna agevolazione economica come prevista per i soci ordinari.

Non è previsto il versamento di nessuna quota associativa da parte dei Soci Ordinari.

Per i soci sostenitori la quota associativa verrà stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.



Art. 6 – Ammissione dei Soci L'ammissione dei Soci Ordinari e Soci sostenitori avviene su domanda degli interessati fatta per iscritto in carta libera. L'ammissione dei nuovi Soci è subordinata comunque a ratifica della Direzione della Banca che ne verifica la sussistenza dei requisiti e lo comunica con mezzi idonei all'associazione. Le iscrizioni vengono deliberate dal Consiglio Direttivo e decorrono dalla data di ratifica della direzione della Banca. In caso di diniego, motivato, l'interessato può proporre appello entro 30 giorni dalla comunicazione al consiglio direttivo.

Art. 7 - Diritti e doveri dei Soci L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero, gratuito e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

I Soci hanno diritto a:

- a) a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate in particolare alle riunioni dell'Assemblea per l'elezione degli organi sociali e per l'approvazione delle modifiche statutarie e dei regolamenti interni, oltreché per ogni altra questione di competenza dell'organo assembleare;
- b) di beneficiare delle facilitazioni e convenzioni promosse dall'Associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni e le iniziative nei limiti e secondo le modalità previste dal Consiglio Direttivo
- c) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;

I Soci hanno l'obbligo di:

- a) osservare lo Statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli Organi Sociali;
- b) cooperare per il raggiungimento dei fini sociali e di astenersi da ogni attività che sia in contrasto con le finalità dell'Associazione;
- c) di partecipare in forma non temporanea alla vita associativa;
- d) di partecipare alla vita sociale della Banca.

Art. 8 – Perdita della qualifica di Socio La qualifica di Socio si perde di diritto, oppure per decesso, recesso o per esclusione. La perdita di diritto della qualità di socio ordinario si ha:

- nel caso in cui il soggetto esce dalla compagine sociale della banca per qualsiasi motivo;

per raggiunti limiti di età, al compimento del quarantunesimo anno d'età.

La perdita di diritto della qualità di socio sostenitore si ha:

nel caso in cui il socio perde la qualifica di Socio o clienti della Banca e/o non rinnova più la quota annua di iscrizione.

Il recesso dall'Associazione deve essere comunicato per iscritto al Presidente del Consiglio Direttivo ed ha effetto a decorrere dalla data del provvedimento di accettazione dello stesso organo esecutivo. Il provvedimento di esclusione sia dei soci Ordinari che Sostenitori potrà essere deliberato dal Consiglio Direttivo:

- a) per la perdita dei requisiti di base per i quali è avvenuta l'ammissione;
- b) per accertati motivi di incompatibilità con gli scopi statutari, ovvero per aver contravvenuto alle norme ed agli obblighi del presente statuto.
- c) in caso di contenzioso con la banca

Tale provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato tramite raccomandata o mezzi idonei presso la residenza che risulta dal libro soci entro 30 giorni.

Contro il provvedimento di esclusione il Socio potrà proporre appello entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione al consiglio direttivo.

Art.9 - organi sociali Sono organi sociali:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) i Revisori dei conti.




Le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito. E' ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute ed analiticamente documentate, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo. Non si considerano spese i rimborsi chilometrici per le sedute degli organi sociali. Il consiglio può deliberare di assegnare degli incarichi per prestazioni professionali a pagamento anche tra i suoi membri per realizzare le attività programmate purché il soggetto ne abbia le competenze professionali e sia valutata tra l'offerta più favorevole.

[Handwritten signatures]

Art. 10 - L'assemblea dei Soci L'Assemblea è ordinaria o straordinaria. Rappresenta il massimo organo deliberante. L'assemblea approva lo Statuto, le sue modificazioni, elegge il Consiglio Direttivo e dà agli organi sociali le direttive generali per il funzionamento dell'Associazione. Essa si riunisce ordinariamente una volta all'anno per approvare il bilancio e la relazione programmatica delle varie attività ed in modo straordinario per deliberare modifiche allo Statuto, lo scioglimento anticipato dell'Associazione, le procedure di liquidazione dei beni in possesso dell'Associazione.

Art. 11 – Convocazione dell'Assemblea dei Soci L'Assemblea è convocata dal Presidente tutte le volte che lo ritiene necessario, nonché nei seguenti casi: a) per richiesta della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo; b) su domanda motivata, indirizzata al Presidente, di almeno un decimo dei Soci. La convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria avviene mediante comunicazione esposta presso la Sede legale dell'Associazione con almeno 15 giorni di preavviso – recante l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora di svolgimento dell'Assemblea. Nel rispetto dei tempi sopra descritti, la convocazione potrà avvenire anche con altri mezzi idonei (social Media). Possono intervenire all'Assemblea e hanno diritto di voto i Soci iscritti nel elenco dei Soci da almeno trenta giorni. Ha diritto di partecipare all'Assemblea, ma senza diritto di voto, il Presidente della Banca di Credito Cooperativo del Metauro o una persona da lui designata a rappresentarlo.

Art. 12 – Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea dei Soci L'Assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la metà più uno dei Soci, in seconda convocazione con qualsiasi numero di Soci. Le deliberazioni in assemblea ordinaria sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; mentre in assemblea straordinaria le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti. Ogni Socio ha diritto a un voto e può rappresentare massimo un altro Socio dietro delega scritta. I membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti non possono rappresentare altri Soci, nemmeno dietro delega scritta. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente, in assenza anche di questi, da persona designata dall'Assemblea. Per lo scioglimento dell'Associazione, e la devoluzione del patrimonio, è richiesto



Il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. I verbali delle riunioni sono redatti dal Segretario e, in caso di assenza, da persona designata dall'Assemblea; i verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario verbalizzante. Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i Soci, anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

Art. 13 – Forma di votazione dell'Assemblea dei Soci L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente o per richiesta di un terzo dei presenti e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; il Presidente dell'Assemblea, in questo caso sceglierà due scrutatori fra i presenti.

Art. 14 – Compiti dell'Assemblea dei Soci All'Assemblea spettano i seguenti compiti: in sede ordinaria:

- a) discutere e deliberare sui bilanci, sulle relazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti, e in generale sull'attività dell'Associazione;
- b) eleggere i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori;
- c) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

In sede straordinaria:


- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio;

Art. 15 – Composizione del Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo è formato da 7 a 21 membri eletti dall'Assemblea ordinaria dei Soci. ad esclusione del primo mandato dove il consiglio è formato dai soci Fondatori. L'assemblea dei soci, prima di procedere al rinnovo del Consiglio Direttivo, ne determina il numero dei componenti.

Non possono essere nominati Presidente e Vice Presidente, e se eletti decadono: i parenti, coniugi o affini con altri amministratori, sindaci o membri della Direzione della Banca, fino al secondo grado incluso.

Per entrare a fare parte del Consiglio Direttivo occorrono i seguenti requisiti:

fare parte dell'Associazione in qualità di soci ordinari.



non essere in conflitto d'interesse o contenzioso con l'Associazione o con la Banca.

L'incarico di componente del Consiglio Direttivo sarà svolto a titolo gratuito salvo quanto indicato all'art.9 del presente Statuto. Ogni filiale della Banca avrà diritto ad avere almeno un rappresentante in seno al Consiglio Direttivo, tranne nel caso in cui la filiale non riesca a candidarne nessuno.


Art. 15 bis – Durata in carica e sostituzione dei consiglieri

I Consiglieri durano in carica tre anni (anche se compiono il 41 esimo anno durante il mandato) e possono essere rieletti, revocati e sostituiti per gravi inadempienze, in ogni momento, su richiesta dell'assemblea a maggioranza assoluta dei presenti o su richiesta del consiglio direttivo, con voto del 50%+1 degli aderenti al comitato medesimo. In sede di rinnovo della carica sociale dovrà essere garantito sia il ricambio sia il mantenimento delle professionalità. A tal fine, ad ogni rinnovo, si dovrà in via prioritaria garantire la permanenza di almeno il 50% dei consiglieri in scadenza di mandato.

Nel caso in cui un consigliere perda la qualifica di socio per sopraggiunto limite di età come indicato dall'art. 8 del presente statuto può comunque rimanere in carica sino alla scadenza ordinaria del mandato.

Nel caso in cui il consigliere perda la qualifica di socio per motivi diversi dal limite di età oppure venga escluso dalla compagine sociale si considera decaduto dalla carica di consigliere e dovrà essere effettuata la cooptazione da parte del consiglio direttivo.

Ciascun Consigliere è tenuto a partecipare alle riunioni consiliari, salvo giustificato motivo che dovrà essere comunicato con idoneo preavviso al presidente. L'assenza ingiustificata di un Consigliere da più di 3 riunioni consecutive potrà dare luogo alla decadenza dall'incarico, disposta con delibera del Consiglio medesimo. In caso di dimissione o di mancanza di un membro del Consiglio, anche per esclusione dello stesso per decisione comma precedente, lo stesso provvederà alla sostituzione mediante cooptazione. I consiglieri cooptati restano in carica sino alla successiva Assemblea. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri eletti, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato.



Art. 16 – **Compiti del Consiglio Direttivo** Il Consiglio Direttivo ha il compito di nominare tra i suoi

membri:

- 1) il Presidente;
- 2) il Vicepresidente;
- 3) il Segretario;
- 4) il Cassiere;



Oltre a ciò il Consiglio direttivo deve; deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea ordinaria o straordinaria, assumendo tutte le iniziative del caso;

predisporre il Rendiconto economico da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;

predisporre il Rendiconto economico preventivo da sottoporre al cda della Banca;

deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario secondo le indicazioni dell'Assemblea;

dare parere su ogni altro argomento sottoposto al suo esame dal Presidente;

procedere, all'inizio di ogni anno sociale, alla revisione degli elenchi dei Soci anche in concerto con

la direzione della banca per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ogni Socio,

prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario.

partecipare, quando richiesto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione della Banca;

proporre al Consiglio di Amministrazione della Banca il piano annuale delle attività, definendone il

preventivo, entro il mese di Aprile e presentare il rendiconto dell'anno passato.;

deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi Soci e la loro esclusione assieme alla Direzione della Banca.

Art. 17 – Riunioni del Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo si riunisce periodicamente e

comunque almeno una volta al trimestre, su convocazione del Presidente o su domanda di almeno

un terzo dei suoi componenti. Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate – con

mezzi scritti idonei (via mail o su gruppo facebook/whatsApp) – con un preavviso di almeno 5

giorni. Le riunioni sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono valide con maggioranza assoluta di voti dei presenti, con possibilità di delega per iscritto (via mail o su gruppo facebook/whatsApp). In caso di parità di voti, il voto del Presidente sarà conteggiato per due. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente ed in caso di assenza di questi dal membro più anziano d'età.

Tutte le deliberazioni del Consiglio dovranno risultare da apposito verbale, stilato dal Segretario verbalizzante e sottoscritto da quest'ultimo e dal Presidente.

Ha diritto a partecipare alle riunioni, ma senza facoltà di voto, il presidente della Banca di Credito Cooperativo del Metauro o una persona sua delegata o gli associati su invito del Presidente.

Possono altresì partecipare i Revisori dei conti con funzioni consultive.

Art. 18 – Compiti del Presidente Il Presidente rappresenta l'Associazione, a tutti gli effetti, di fronte ai Soci, a terzi ed in giudizio. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei Soci che di terzi. Mantiene e cura i rapporti con il Presidente e il Direttore della Banca di Credito Cooperativo del Metauro ed è coadiuvato per la parte amministrativa dal Segretario. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente. In caso di impedimento o assenza del Presidente, ne fa le veci il Vicepresidente. Le parti si incontrano frequentemente per definire: programmi, iniziative comuni, interscambio di idee, valutazione dell'operato e progetti dell'Associazione. Si conviene infatti che l'Associazione, pur mantenendo autonomia gestionale e programmatica, si debba adoperare per una costante relazione con il Presidente, o Suo delegato, e con il Direttore della Banca di Credito Cooperativo del Metauro.

Art. 19 – Elezioni dei Revisori dei conti I Revisori dei conti sono eletti dall'Assemblea ordinaria in numero di tre, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Almeno uno dei Revisori dovrà essere dipendente della Banca di Credito Cooperativo del Metauro. La scadenza dei Revisori sarà in blocco e coinciderà con la scadenza del Consiglio. I Revisori dei conti non riceveranno alcuna remunerazione per la loro carica salvo quanto specificato nell'art. 9.

Art. 20 – Revisori dei conti Ai Revisori dei conti spetta, nella forma e nei limiti d'uso, il controllo sulla gestione amministrativa dell'associazione e sull'osservanza delle leggi, del presente Statuto,



degli eventuali regolamenti interni. Essi devono redigere la relazione da presentare all'Assemblea relativamente ai bilanci predisposti dal Consiglio Direttivo. Può partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo e alle assemblee, senza diritto di voto.

Art. 21 - Entrate e patrimonio

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

-contribuzione annuale della Banca di Credito Cooperativo del Metauro nella misura definita "anno per anno" dagli accordi tra le parti;

-importi a carico dei Soci per la compartecipazione alle attività realizzate dall'associazione;

- erogazioni liberali da associati e da terzi;

- quote associative dei soci

- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio:

spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite, concorsi etc.. comunque compatibili

con le normative vigenti e con lo scopo statutario dell'associazione

-contributi da parte di Enti locali;

-entrate da attività commerciali, il cui utilizzo dovrà concorrere al raggiungimento degli obiettivi

dell'Associazione nel rispetto degli scopi sociali fissati dallo Statuto.

-altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazione.

Art. 22 - **Libri sociali** Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbale delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, dei Revisori dei conti, nonché l'elenco degli aderenti all'Associazione (Libro dei Soci).

Art. 23 - **Bilancio** Il Consiglio Direttivo predispose la bozza del bilancio annuale da sottoporre all'Assemblea generale per la relativa approvazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio dell'Associazione si compone di un rendiconto economico finanziario.

Art. 24 - **Divieto di distribuzione degli utili** E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili ed avanzi di gestione nonché fondi di riserva durante la vita dell'Associazione. Gli eventuali utili ed avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti ed impiegati a favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto, anche costituendo fondi di riserva indivisibili.

Handwritten signatures and initials in black ink on the right side of the page. There are two distinct signatures, one above the other, and some initials below them.

Art. 25 - **Norme generali** L'esercizio sociale inizia il 1° di gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il primo anno inizia dalla data di costituzione al 31 dicembre.

L'amministrazione dell'Associazione viene affidata al Segretario, la contabilità viene affidata al Cassiere secondo le direttive del Presidente e del Consiglio Direttivo.

Art. 26 - **Scioglimento** In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra Associazione con finalità identiche o analoghe, o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 27 - **Rinvio** Per quanto non espressamente previsto dalle norme del presente statuto si applicano le norme del Codice Civile e le leggi vigenti in materia.

Art. 28 - **Rapporti tra associazione e Banca.** Ha diritto di partecipare all'Assemblea, ma senza diritto di voto, il Presidente della Banca di Credito Cooperativo del Metauro o una persona da lui designata a rappresentarlo.

Il consiglio direttivo nei confronti della Banca:


- procedere, all'inizio di ogni anno sociale, alla revisione degli elenchi dei Soci anche in concerto con la direzione della banca per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ogni Socio, prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario.
- partecipare, quando richiesto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione della Banca;
- proporre al Consiglio di Amministrazione della Banca il piano annuale delle attività, definendone il preventivo, entro il mese di Aprile e presentare il rendiconto dell'anno passato.;
- deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi Soci e la loro esclusione assieme alla Direzione della Banca.

Il Presidente della Banca nei confronti del direttivo:

Ha diritto a partecipare alle riunioni, ma senza facoltà di voto, il presidente della Banca di Credito Cooperativo del Metauro o una persona sua delegata o gli associati su invito del Presidente.

Possono altresì partecipare i Revisori dei conti con funzioni consultive.

IL presidente dell'associazione nei confronti Banca:



Mantiene e cura i rapporti con il Presidente e il Direttore della Banca di Credito Cooperativo del Metauro. Le parti si incontrano frequentemente per definire: programmi, iniziative comuni, interscambio di idee, valutazione dell'operato e progetti dell'Associazione. Si conviene infatti che l'Associazione, pur mantenendo autonomia gestionale e programmatica, si debba adoperare per una costante relazione con il Presidente, o Suo delegato, e con il Direttore della Banca di Credito Cooperativo del Metauro.




I Revisori dell'associazione nei confronti della Banca:

Almeno uno dei Revisori dovrà essere dipendente della Banca di Credito Cooperativo del Metauro.



Fossombrone, 21 giugno 2018



Agenzia delle Entrate - Ufficio di Fano
registrato il 27 LUG. 2018 n. 819
Visto Vers. per € 220

IL FUNZIONARIO
Daniele Coltorti*

* Firma su delega del Direttore Provinciale.